

<p>FONDO UNICO ROTATIVO PER PRESTITI (FURP) Linea di intervento 1.4 a 2) Sezioni Industria, Artigianato e Cooperazione</p>
--

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
 - 1.3 Soggetto gestore
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Programmi di investimento ammissibili
 - 3.2 Massimali di investimento
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Caratteristiche del finanziamento
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione
 - 3.7 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di inammissibilità
 - 5.4 Valutazione dei programmi di investimento
 - 5.5 Formazione della graduatoria
6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto
 - 6.2 Obblighi del beneficiario
 - 6.3 Modifiche dei programmi di investimento
 - 6.4 Variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa
7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento

- 8. CONTROLLI E REVOCHE
 - 8.1 Controlli e ispezioni
 - 8.2 Rinuncia
 - 8.3 Revoca e recupero del finanziamento
 - 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali
- 10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento con l'obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo regionale, ed in particolare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale delle imprese, l'incremento della loro capacità di generare innovazione, in attuazione della linea di intervento 1. 4 a) 2 del POR CReO Toscana Fesr 2007-2013 ed in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del POR CReO Toscana Fesr 2007-2013, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero.

Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L'intervento è attuato ai sensi dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GU L 187 del 26.06.2014).

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese".

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dal presente bando, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000, nonché dall'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

1.2 Dotazione finanziaria

Come previsto dalla delibera G.R. 519/09 e s.m.i., nonché dalla delibera G.R. 506/2014, il fondo, costituito quale strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento UE 1083/2006, è articolato in tre sezioni:

- Industria,
- Artigianato
- Cooperazione

alimentate da eventuali risorse aggiuntive POR CReO Fesr Toscana 2007-2013 Linea 1.4 a) 2, da ulteriori risorse regionali e/o nazionali e dai rientri della linea 14 a) 2.

Con decreto dirigenziale sono stabilite le sezioni per le quali è possibile presentare la domanda in funzione delle disponibilità finanziarie.

1.3 Soggetto gestore

¹ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso².

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), ivi comprese le società consortili di cui all'art. 26 comma 15 ter del C.C., così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere,

C - Attività manifatturiere

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente ai gruppi 35.11 e 35.21

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3

H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, 53.2 e 52.22

J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 59 e 60 e dei gruppi 58.11, 58.13, 58.14, 58.21, 61.9, 63.9

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ai gruppi 71.1 (ad esclusione della classe 71.11), 71.2, 72.1 e alle categorie 74.90.2 e 74.90.9

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3 e alle categorie 82.92.1 e 82.92.2

Q – Sanità e assistenza sociale limitatamente alle divisioni 87 e 88

S – Altre attività di servizi, limitatamente ai gruppi 96.01 e 96.02.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'accesso alla sezione "Artigianato" del fondo è limitato alle imprese artigiane non cooperative. Ai sensi della L.R. 22 ottobre 2008 n. 53 modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni.

² D.D. n. 5725 del 20.12.2013

L'accesso alla sezione "Cooperazione" è limitato alle imprese cooperative, escluse quelle di abitazione, regolarmente iscritte all'albo delle società cooperative e certificate ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. N. 220/2002, ad esclusione delle cooperative agricole.

L'accesso alla sezione "Industria" è limitato alle imprese non artigiane e non cooperative.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)³;
2. essere in regola con la normativa antimafia⁴ nei casi previsti dalla legge;
3. possedere il merito creditizio;
4. fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione, possedere un'adeguatezza economico-patrimoniale in base ai parametri di bilancio indicati al paragrafo 5.2 punti a) e b);
5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione del saldo;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; in caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale l'attività economica identificata come prevalente dovrà risultare da visura camerale alla data di realizzazione dell'investimento; in tal caso l'attività economica di cui al paragrafo 2.1 deve comunque risultare nell'oggetto sociale;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non trovarsi "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
9. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁵, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
10. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

³ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

⁴ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁵ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

11. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
13. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁶;
 - c) inserimento dei disabili⁷;
 - d) pari opportunità⁸;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente⁹;
14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]¹⁰;
15. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;
16. possedere i requisiti di PMI.

I soggetti richiedenti non aventi una sede legale o operativa in Italia, devono dichiarare il possesso di analoghi requisiti nel paese di appartenenza.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13.

Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea 14 a 2), purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 16) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Il soggetto gestore indicato al punto 1.3:

⁶ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁷ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁸ D.Lgs. n. 198/2006.

⁹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007.

1. prima dell'invio della proposta di graduatoria alla Regione Toscana, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹¹:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 8 e al punto 16 autocertificati dal beneficiario;
 - verifica dell'avvenuta approvazione con decreto dirigenziale della Regione Toscana della rendicontazione finale di spesa relativa a imprese ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea 14 a 2).
2. dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Regione Toscana, procede, a pena di revoca¹², al controllo a campione dei rimanenti punti da 9 a 15;
3. prima dell'erogazione del finanziamento agevolato, verifica la regolarità contributiva (DURC) e la verifica dell'assenza di procedure concorsuali e liquidazione volontaria nei confronti del soggetto beneficiario.
4. dopo l'erogazione a saldo, procede annualmente al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 nei cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa con decreto dirigenziale della Regione Toscana, a pena di revoca.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti di investimento ammissibili

Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Per estensione si intende un programma di investimento finalizzato a incrementare la capacità di produzione dei prodotti esistenti.

Per diversificazione si intende un programma di investimento finalizzato a una modifica sostanziale dei processi produttivi dei prodotti esistenti - con l'obiettivo di conseguire un aumento di produttività, di ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi o di incrementare i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro - o ad aggiungere capacità produttiva relativa a prodotti nuovi, ovvero a creare nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti.

Per trasformazione fondamentale si intende un programma diretto a realizzare nuovi prodotti appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modifica dei cicli produttivi.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un siffatto programma di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda di programma di investimento) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta di investimento deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;

¹¹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.3.

¹² Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 42.000,00. Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere superiore a € 1.000.000,00.

3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento

Termine iniziale

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, non sono ammissibili investimenti sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Termine finale

Il progetto deve essere realizzato entro:

- Ø 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di finanziamento per investimenti in attivi materiali di cui ai successivi punti ii e iii. (impianti, macchinari e attrezzature) e vii. (mezzi e attrezzature di trasporto) e per investimenti in attivi immateriali;
- Ø 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di finanziamento per investimenti in attivi materiali di cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi. (opere murarie e assimilate) e per le spese relative all'acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione a fiere;
- Ø 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di finanziamento nel caso di realizzazione di nuovi edifici e dei costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.

Nel caso di programmi di investimento che comprendano tipologie di spesa cui sono associati tempi di realizzazione diversi, sarà considerato il termine maggiore.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di sei mesi ad eccezione dei programmi di investimento che prevedono la costruzione di edifici per i quali la proroga potrà avere una durata massima di 12 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Una seconda proroga, per una durata massima di 12 mesi, su richiesta del beneficiario può essere concessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) impossibilità a presentare la rendicontazione finale di spesa per problemi di fornitura legati a procedure concorsuali o cessazione dell'attività del fornitore;
- b) cause di forza maggiore dovute ad eventi alluvionali e ad altre calamità naturali;
- c) per problemi sul corretto funzionamento del bene oggetto dell'investimento con conseguente impossibilità di procedere al saldo fino alla corretta messa in opera dello stesso.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

3.4 Spese ammissibili

In particolare sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a :

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale, purché sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia presentata, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'ammissione in graduatoria da parte del soggetto gestore, una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene;
- ii. impianti industriali;
- iii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi;
- iv. edifici esistenti, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'acquisto di edifici esistenti costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di stima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione in graduatoria da parte del soggetto gestore, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
 - c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;
- v. edifici di nuova costruzione (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge), appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo;

vi.opere murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:

- a) lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;
- b) la realizzazione di impiantistica aziendale.

Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali o immateriali sulla base di quanto disposto dai principi contabili;

vii.mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 5.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i. e vi.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di programma che comprenda investimenti di natura immobiliare, esso deve essere cantierabile, a pena di esclusione, in base ai seguenti criteri:

- a) acquisto di beni immobili: dimostrazione della destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e possesso del preliminare d'acquisto;
- b) costruzione e/o ampliamento di edifici e altre opere murarie e assimilate (lavori edili, realizzazione di impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.): possesso di uno dei seguenti titoli
 - § permesso di costruire;
 - § segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – ex DIA) valida per l'effettivo inizio dei lavori, ovvero completa di ogni parere, nullaosta o atto di assenso comunque denominato, ove previsti, e presentata al comune competente;
 - § per interventi edili e di impiantistica che non richiedono alcun titolo abilitativo, specifica dichiarazione da parte dell'impresa che attesti la condizione di cantierabilità.

I costi per gli investimenti materiali sono ammissibili anche se acquistati nella condizione di usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico;

Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ammissibili al presente bando, assolvendo ad una funzione risarcitoria e non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA, e conseguentemente non determinano emissione di alcuna fattura. Alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%).

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

B. Attivi immateriali.

Si tratta di attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

C. Spese relative all'acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione a fiere.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché direttamente connesse agli altri investimenti oggetto del programma (perizie, progettazione e direzione lavori), nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso all'agevolazione; i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- ii. partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iii. i lavori in economia;
- iv. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- v. gli interessi passivi;
- vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- vii. gli arredi;
- viii. gli immobili acquistati con il versamento, antecedente la domanda di aiuto, di somme in conto prezzo che, rappresentando l'anticipazione del corrispettivo pattuito, assumono rilevanza ai fini I.V.A. con conseguente obbligo di emettere la relativa fattura con stessa data del contratto preliminare;
- ix. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati

al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;

- x. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
- xi. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

3.5 Caratteristiche del finanziamento

Ai sensi della L.R. n. 35/2000¹³, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di finanziamento a tasso zero pari al:

- o 60% del programma di investimento ammesso all'agevolazione a seguito di valutazione;
- o 70% del programma di investimento ammesso all'agevolazione a seguito di valutazione, limitatamente ai programmi di investimento proposti da imprese giovanili e femminili così come definite dalla L.R. 21/08.

La durata del finanziamento è prevista in:

- cinque anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo fino a € 300.000;
- otto anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo superiore a € 300.000;
- otto anni nel caso di imprese cooperative;
- otto anni nel caso dei prestiti partecipativi di seguito descritti.

Il rimborso dell'aiuto prevede un preammortamento iniziale di due semestri (oltre al preammortamento tecnico di massimo 30 giorni), decorso il quale inizia il piano di rientro sviluppato in rate semestrali posticipate costanti.

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento stesso, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n. 295 del 20.04.2009 e s.m.i. e come specificato nel contratto di cui all'allegato A.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

Limitatamente alle società di capitali, il finanziamento può assumere anche la forma del prestito partecipativo a tasso zero volto ad anticipare le risorse di un futuro aumento del capitale sociale, da effettuare con la sottoscrizione e il versamento da parte dei soci attuali o futuri, in misura pari alla quota capitale delle rate d'ammortamento del prestito partecipativo medesimo. Il prestito partecipativo è pari al 100% del valore dell'aumento di capitale sottoscritto e deliberato dall'assemblea dei soci, che deve essere pari al valore degli investimenti.

Il prestito partecipativo ha le caratteristiche di contratto triangolare tra soggetto finanziatore, PMI e terzi co-obbligati in base al quale:

- il soggetto finanziatore concede alla PMI il prestito partecipativo;

¹³ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

- la PMI corrisponde al soggetto finanziatore, alle scadenze, il capitale;
- i terzi si impegnano, in quanto coobbligati, a reintegrare l'impresa, di volta in volta, delle quote di capitale rimborsate mediante la costituzione di una "riserva versamento soci in conto capitale" destinata all'aumento di capitale sociale che la PMI dovrà deliberare a operazione conclusa fino a concorrenza dell'importo in linea capitale del prestito partecipativo.

3.6 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'aiuto nel quadro del regime in questione.

Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e immateriali, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20% per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese.

Nel caso delle consulenze e della partecipazione a fiere, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.

3.7 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.

In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

Per la parte dell'investimento non coperta dal finanziamento agevolato di cui al presente bando, i soggetti beneficiari possono presentare domanda a valere sul Fondo di garanzia Sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori" POR CREO FESR Toscana 2007-2013 Linea 1 4 b 1).

In tal caso nella modulistica dovrà essere indicata la richiesta a tale ulteriore intervento regionale.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno 1 settembre 2014.

La domanda può essere presentata per le Sezioni stabilite con decreto e fino al termine ivi indicato, come previsto al paragrafo 1.2.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione delle sezioni del fondo.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non siano rispettate le tempistiche di presentazione;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) Scheda programma di investimento e piano finanziario con relativi dati economici del progetto, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto di investimento;

B) Dichiarazione della dimensione aziendale;

C) Dichiarazione sugli aiuti illegali [per le imprese costituite prima del 23-05-2007¹⁴];

D) Dichiarazione ambientale;

E) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:

- i. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- ii. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- iii. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- iv. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- v. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento;
- vi. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;
- vii. in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente:

¹⁴ Cfr. D.P.C.M. 23-05-2007.

- 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
- 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

F) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2. lettera a);

G) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

H) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

I) Documentazione economica di progetto relativa all'investimento da realizzare: preliminare di vendita, computo metrico, preventivo, bozza di contratto, lettere di incarico. I giustificativi devono essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento.

J) Documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento di cui al paragrafo 3.4;

K) Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità di cui al paragrafo 5.4.1. e del criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2;

L) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili.

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.1.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)
- valutazione (vd. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione e di premialità e successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità (vd. paragrafo 5.4.1)

- formazione della graduatoria (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, stabilite nel decreto dirigenziale di cui al paragrafo 1.2.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- § la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- § la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;
- § la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e al punto 16) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 5 a 8 e al punto 16) del medesimo paragrafo.

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo 2.2. sarà verificato preliminarmente il possesso, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e le imprese in contabilità semplificata, dei seguenti parametri,:

a) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo che non può risultare inferiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi. Tale rapporto, nel caso di imprese cooperative deve essere pari al 4%.

Nel caso in cui tale parametro non sia rispettato in nessuno dei due bilanci ufficiali presentati, l'impresa è ammissibile al finanziamento a condizione che, contestualmente alla data della domanda produca:

- idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto rispetto all'ultimo bilancio approvato sia avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio.
- uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti il nuovo rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%.

Per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal Bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
- ii) per le società di persone e per le imprese individuali il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto da eventuali crediti v/soci o prelevamenti dei soci ed integrato del valore dei beni immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami; il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato;

b) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato che non può risultare superiore al 7% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per i settori dell'edilizia (costruzioni edifici) e della cantieristica navale (costruzioni navi) il fatturato è sostituito dal valore della produzione.

Successivamente verrà valutata la capacità dell'impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul portale.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e 16) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di investimento;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al programma di investimenti.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione dei programmi di investimento

Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione si articola in due sottofasce:

Fase 1: verifica del criterio di selezione: validità economica finanziaria del programma di investimento e congruità delle spese previste.

Fase 2: assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità di cui al successivo paragrafo 5.4.1.

5.4.1 Criteri di premialità

Tutte le domande, successivamente alla valutazione dei criteri di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Criteri di premialità

- Programma di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, con esclusione delle operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale. Punti 3
- Programma di investimento finalizzato alla trasformazione del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Punti 3
- Programma di investimento finalizzato al miglioramento del livello di salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Punti 3
- Programma di investimento proposto da imprese a cui non siano state concessi finanziamenti regionali a tasso zero negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda. Punti 3
- Programma che favorisce il mantenimento o l'incremento occupazionale. Punti 3
- Programma di investimento proposto da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di 18 mesi. Punti 2
- Programma di investimento finalizzato alla rilocalizzazione in area industriale o artigianale. Punti 2
- Programma di investimento che comprenda la registrazione di brevetti. Punti 2
- Programma di investimento proposto da imprese di subfornitura: attività di produzione conto terzi superiore al 50% del fatturato totale. Punti 2
- Programma di investimento proposto da impresa che, alla data di presentazione della domanda, abbia già conseguito la certificazione di responsabilità sociale SA8000 (comprensivo dello stato di "applicant"), la registrazione EMAS, la certificazione ISO 14000, la certificazione OHSAS18001, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label. Punti 1
- Programma di investimento proposto da imprese che aderiscono a disciplinari aventi ad oggetto la responsabilità sociale d'impresa, redatti da organismi terzi. Punti 1
- Programma di investimento proposto da imprese che redigono un bilancio sociale, asseverato alle linee guida nazionali ed internazionali (gbs, gri). Punti 1
- Programma di investimento proposto da imprese giovanili e femminili come definite dalla L.R. 21/08. Punti 1
- Programma di investimento proposto da soggetti che hanno partecipato ad uno degli ambiti di intervento della "Garanzia Giovani Toscana" (Piano nazionale della garanzia per i giovani), ad un corso specialistico per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio di impresa. Punti 2.

Il suddetto punteggio di premialità verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica positiva del possesso di uno o più dei suindicati requisiti, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in relazione a ciascun criterio di premialità di cui alla lettera K) del paragrafo 4.3.

5.4.2 Criterio di priorità

Costituisce criterio di priorità nella formazione della graduatoria il possesso del Rating di legalità ex decreto 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8).

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della proposta di graduatoria delle domande ammesse e dell'elenco delle domande inammissibili ai sensi del paragrafo 5.3, con relativa motivazione.

La graduatoria redatta a cadenza trimestrale (31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12), o con la diversa tempistica prevista nel decreto di cui al paragrafo 1.2, è approvata con atto della Regione Toscana e, ai sensi della l.r. 35/2000¹⁵, è pubblicata entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato. Sono ammessi anche i programmi di investimento che conseguano 0 punti.

A parità di punteggio finale si applica il criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2. In caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda, come da ricevuta di avvenuta presentazione in ore minuti e secondi rilasciata dal sistema gestionale on-line.

La graduatoria distingue tra:

- § domande ammesse e finanziate;
- § domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- § elenco delle domande non ammissibili.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti della disponibilità del fondo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande.

¹⁵ Cfr. art. 5 octies.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione dell'investimento, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base dell'investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all'allegato A.

6.3 Modifiche dei programmi di investimento

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche del programma di investimento, della ripartizione delle voci di spesa o del piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- durante il periodo di realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del programma di investimento approvato e soltanto per una volta, previa autorizzazione del soggetto gestore, ferme restando le caratteristiche e le finalità del progetto originariamente ammesso;
- un'ultima modifica del programma di investimento, previa autorizzazione del soggetto gestore, che preveda variazioni alle voci di spesa ammesse non oltre il 20% esclusivamente nel caso in cui le diverse spese siano strettamente funzionali alla realizzazione della voce di spesa relativa e purché l'investimento mantenga le caratteristiche originariamente ammesse.

Si specifica che le variazioni delle voci di spesa sono consentite fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, stabiliti dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

L'investimento realizzato non può essere inferiore all'80% del progetto ammesso.

E' ammessa una realizzazione del programma inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa, e dal paragrafo 3.2 con riferimento ai massimali di investimento. In tal caso l'erogazione del finanziamento è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria da parte del soggetto gestore.

In caso di superamento dei limiti stabiliti dal paragrafo 3.2 si procede alla revoca parziale per la parte del finanziamento erogato non spettante.

Tutte le suindicate modifiche e variazioni devono essere istruite e autorizzate dal soggetto gestore.

6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa

Le imprese sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti il requisito di beneficiario, la natura giuridica, la forma societaria, la denominazione e la proprietà, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di variazione.

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

§ sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;

§ continui ad esercitare impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni siano cedute al soggetto subentrante.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

§ qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;

§ qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I finanziamenti non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o

recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell'investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sul POR CReO FESR Toscana 2007 - 2013 – Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione - ammesso per l'intero importo o per l'importo di
Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente al piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di ammissione;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- copia conforme degli atti di compravendita relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- titolo di proprietà del terreno, contratto di compravendita in casi di acquisto, idonea documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR CReO FESR 2007 -2013.

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);

- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

7.2 Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:

A) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipo, redatta sull'apposito modulo da inoltrare entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di cui al paragrafo 6.1.

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari all'80% del finanziamento agevolato concesso.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria intestata alla Regione Toscana, utilizzando il modello di garanzia fideiussoria approvato dalla Regione Toscana rilasciata dai soggetti ivi previsti e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Il modello di fideiussione è reso disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'originale della fideiussione deve essere inoltrato al soggetto gestore per raccomandata A/R.

Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, il soggetto gestore può richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

Entro un mese dalla completa realizzazione del programma i beneficiari dell'agevolazione devono presentare inoltre la documentazione prevista al successivo punto c).

B) richiesta di erogazione per stato di avanzamento a titolo di acconto di almeno il 50% dell'importo del finanziamento agevolato concesso, redatta sull'apposito modulo, con l'inserimento dei giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione del progetto di investimento ammesso nella misura percentuale corrispondente all'acconto richiesto, riepilogati in una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.

Il saldo del finanziamento agevolato verrà erogato a rendicontazione finale dell'investimento, secondo le modalità previste al successivo punto C.

C) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a saldo con rendicontazione finale dell'investimento, redatta sull'apposito modulo, da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, con l' inserimento della documentazione elencata al paragrafo 7.1.

Nel caso di Prestito partecipativo l'impresa beneficiaria, alle richieste di erogazione di cui alle lett A), B) e C) del presente paragrafo dovrà altresì allegare l'estratto autenticato del libro verbali assemblee, unitamente alla copia della pagina riportante gli estremi di vidimazione del libro stesso, che delibera l'aumento dei mezzi propri mediante la costituzione di una "Riserva versamento soci in conto capitale", tramite versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale e/o utili da destinare a riserva e approva i sotto elencati obblighi :

1. effettuare interamente l'aumento del capitale sociale mediante l'utilizzo della "riserva" alla conclusione dell'operazione;
2. mantenere l'attività di impresa del beneficiario per tutta la durata del finanziamento a partire dalla erogazione dello stesso;
3. non distrarre i versamenti eseguiti o gli utili accantonati nella "riserva" attraverso la loro distribuzione, prestati ai soci o altre operazioni che influiscano sui mezzi propri prima della scadenza del finanziamento oggetto del presente contratto. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti.
4. trasmettere al soggetto gestore il proprio bilancio, corredato della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché ogni altro documento atto a certificare l'avvenuto conferimento entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'esercizio successivo a quello di inizio del rimborso del piano di rientro e fino all'esercizio successivo al pagamento dell'ultima rata dello stesso piano di rientro.

L'erogazione del saldo è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario.

L'erogazione dell'aiuto e lo svincolo dell'eventuale fidejussione (punto A) sono, inoltre, subordinati:

- qualora l'erogazione avvenga oltre 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento (merito di credito);
- qualora l'erogazione avvenga entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della posizione dell'impresa nelle centrali rischi.

Dette verifiche sono effettuate dal soggetto gestore prima dell'invio alla Regione Toscana della proposta di approvazione della rendicontazione finale di spesa.

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, effettua a pena di decadenza dal beneficio i controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 9 a 15, in misura non inferiore al 10%, dei beneficiari finanziati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 5, 6 e 7 al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca dello stesso.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo firmata digitalmente¹⁶.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁷ come indicato al paragrafo 8.4.

8.3 Revoca e recupero del finanziamento

Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca¹⁸ totale del finanziamento:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1,
2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall' art. 4 dello stesso;
4. mancata sottoscrizione del Contratto;
5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
6. rinuncia del beneficiario di cui al paragrafo 8.2.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2 e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

¹⁶ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁷ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁸ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

In caso di revoca totale è disposto a carico dell'impresa il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.4 del bando.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

- a) la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 3.5 ed all'articolo 14 del Contratto.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto¹⁹, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

Costo di istruttoria	Costo di erogazione
Euro 740,00 oltre IVA	Euro 900,00 oltre IVA

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- § i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- § il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- § la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- § i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- § i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.

¹⁹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies I.R. n. 35/2000

2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso²⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

²⁰ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- Ü RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

- Ü LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Ü D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n.

- 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
 - Ü LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
 - Ü D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
 - Ü D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
 - Ü D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
 - Ü D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
 - Ü D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
 - Ü D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
 - Ü D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
 - Ü D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
 - Ü D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
 - Ü D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
 - Ü DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
 - Ü D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
 - Ü D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti

- Ü Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- Ü LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
- Ü LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- Ü DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- Ü LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- Ü LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- Ü LEGGE REGIONALE n. 21 del 29-04-2008 recante Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali
- Ü DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 e s.m.i., recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- Ü DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013
- Ü DELIBERA G.R. n. 295 del 20-04-2009 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

ALLEGATI

- A) Schema di contratto